

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2017, N. 60

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Antonio Mastromeo

Art. 1

(Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi e abrogazione)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) è prorogato al 30 aprile 2017.

2. L'attività di cui all'articolo 10, comma 6, del r.r. 6/2009 è svolta prioritariamente con il coinvolgimento dei consorzi di cui all'articolo 2 del r.r. 6/2009.

3. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi) è abrogata.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

